REGOLAMENTO (CEE) N. 1296/78 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1978

che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1978/1979

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2874/77 prevede la fissazione annuale di un prezzo d'obiettivo dei semi di ricino di cui alla sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune ;

considerando che, nel fissare tale prezzo, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2874/77 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità ; che è opportuno, a tal riguardo, mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo ed il prezzo che può essere ottenuto dai produttori in caso di colture di sostituzione, in particolare di quelle di altri semi oleosi ;

considerano che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1978/1979, il prezzo d'obiettivo per i semi di ricino è fissato a 42 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi :

— alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e

— con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 14 % di umidità e il 45 % di olio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1978

Per il Consiglio

Il Presidente

K. B. ANDERSEN

(1) GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(2) GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 31.
(3) GU n. C 101 del 26. 4. 1978, pag. 10.